

Relazione illustrativa

Proposta di legge “Disposizioni in materia di conferenza di servizi. Modifiche alle ll. rr. l.r. 1/2009, 40/2009, 10/2010”

Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124) ha riscritto la disciplina della conferenza di servizi contenuta nella l. 241/1990 svolgendo la delega per il riordino dell'istituto contenuta nella l. 124/2015. Tale delega individua fra i principi direttivi per il legislatore la riduzione dei tempi di svolgimento della conferenza, i casi di obbligatorietà, lo snellimento dei lavori da conseguire anche mediante il ricorso a strumenti informatici, lo svolgimento ordinario in modalità asincrona, la semplificazione della fase decisoria con la previsione della partecipazione delle amministrazioni alla conferenza con un unico rappresentante abilitato a esprimere in modo definitivo la posizione dell'amministrazione sulla decisione.

La disciplina regionale della conferenza di servizi è contenuta nella l.r. 40/2009, che si rende necessario modificare a seguito del mutamento del quadro normativo nazionale.

Le disposizioni contenute nella presente proposta hanno carattere procedurale e organizzativo e attengono essenzialmente alle modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze simultanee, alle modalità di formazione della posizione unica regionale da esprimere in conferenza e alle modalità di svolgimento delle conferenze telematiche.

Per ogni altro aspetto non inerente a profili organizzativi regionali la proposta di legge rinvia alla disciplina statale che presenta un particolare livello di dettaglio.

Capo I – Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa)

Art. 1 – Modifiche al preambolo della l.r. 40/2009

E' modificato il preambolo della l.r. 40/2009 per motivare la modifica della stessa.

Art. 2 - Disciplina della conferenza di servizi. Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 40/2009

L'articolo ridefinisce l'oggetto della disciplina regionale della conferenza di servizi circoscrivendolo agli aspetti relativi alle modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze simultanee e alle modalità di formazione della posizione unica regionale da esprimere in conferenza e rinviando per ogni altro aspetto alla disciplina statale.

Art. 3 - Ricorso alla conferenza di servizi. Abrogazione dell'articolo 22 della l.r. 40/2009

L'articolo 22 della l.r. 40/2009 disciplina i casi in cui la Regione può ricorrere alla conferenza di servizi. Tale disciplina non è più in linea con i presupposti di convocazione della conferenza di servizi come disciplinati dalla l. 241/1990 e pertanto è abrogato.

Art. 4 - Convocazione. Abrogazione dell'articolo 23 della l.r. 40/2009

L'articolo 23 prevede la convocazione in via telematica della conferenza di servizi da parte della Regione. Tale norma, che al momento della sua introduzione costituiva una peculiarità della disciplina regionale, in quanto a livello statale la convocazione telematica rappresentava una mera eventualità, appare oggi superata dal nuovo testo della l. 241/1990, che prevede come modalità ordinaria la convocazione della conferenza per via telematica (art., 14 bis, comma 1). Pertanto si dispone l'abrogazione dell'articolo 22. Tuttavia, poichè il comma 2 di tale articolo appare di persistente attualità, ai fini di rendere edotti dell'avvio della conferenza i soggetti potenzialmente

interessati a parteciparvi, il comma è spostato nell'articolo 25.

Art. 5 - Svolgimento dei lavori. Abrogazione dell'articolo 24 della l.r. 40/2009

L'articolo 24 della l.r. 40/2090 detta disposizioni circa lo svolgimento dei lavori della conferenza, sul presupposto dello svolgimento della stessa in presenza. Le nuove disposizioni sullo svolgimento della conferenza di servizi prevedono invece la modalità asincrona come ordinaria; l'articolo non risulta conforme alla nuova normativa e pertanto viene abrogato.

Art. 6 - Partecipazione alla conferenza. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 40/2009

E' aggiunto il comma 3 bis, che prevede che della convocazione della conferenza venga data notizia nel sito istituzionale della Regione. La norma, originariamente collocata nell'articolo 23 che viene abrogato, è collocata nell'articolo 25 in quanto la pubblicazione della notizia della convocazione della conferenza nel sito web della Regione è funzionale a rendere edotti i soggetti che sono legittimati a parteciparvi proprio in forza della legge regionale.

Art. 7 – Rappresentante unico regionale. Inserimento dell'articolo 25 bis nella l.r. 40/2009

In attuazione dell'articolo 14 ter, comma 5, della l. 241/1990 sono individuate le amministrazioni riconducibili alla Regione che si esprimono mediante il rappresentante unico regionale (RUR) in conferenza di servizi. Si tratta degli enti dipendenti dalla Regione ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto regionale.

Art. 8 – Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate dalla Regione. Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 40/2009

L'articolo sostituisce il precedente articolo 26, già dedicato alle modalità di individuazione del rappresentante regionale nelle conferenze. Il nuovo articolo 26 disciplina le modalità di individuazione del RUR nelle conferenze simultanee, in attuazione dell'articolo 14 ter, comma 5 della l. 241/1990.

Il criterio generale che presiede all'individuazione del RUR nelle conferenze simultanee di tipo decisorio è quello della competenza – in base all'organizzazione interna della Regione – all'adozione dell'atto di assenso il cui rilascio è richiesto in conferenza.

L'articolo prevede anche la disciplina dell'individuazione del RUR nel caso di conferenze di servizi in modalità simultanea per la definizione della localizzazione e del tracciato di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'articolo 27 del d.lgs. 50/2016; in tali casi la Regione è rappresentata dal dirigente competente secondo il criterio generale di cui al comma 1, previa delibera della Giunta regionale quando ricorrano profili di discrezionalità tecnico amministrativa sulla base di quanto previsto negli atti di programmazione.

L'articolo prevede infine anche la possibilità di delega di funzioni di RUR a personale regionale titolare di posizione organizzativa.

Art. 9 - Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate da altre amministrazioni. Inserimento dell'articolo 26 bis nella l.r. 40/2009

Nei casi di convocazione della Regione in conferenza per il rilascio di un solo atto, l'articolo individua il RUR sulla base del criterio di competenza: il RUR è il dirigente competente al rilascio dello stesso, con disposizione speculare a quella dell'articolo 26 comma 1.

Nei casi di convocazione della Regione in conferenza per il rilascio di più atti, il RUR è individuato secondo il criterio gerarchico nel direttore della direzione interessata, salva la possibilità di delegare un dirigente della stessa direzione da scegliere in base al criterio dell'interesse prevalente.

Qualora gli atti da rilasciare siano di competenza di direzioni diverse, il RUR è individuato dal Direttore generale previo parere del Comitato di direzione, anche per tipologie di procedimenti, in base al criterio dell'interesse prevalente.

Nel casi di partecipazione della Regione a conferenze di servizi per la definizione della localizzazione e del tracciato di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'articolo 27 del

d.lgs. 50/2016 il RUR è individuato analogamente a quanto previsto all'articolo 26 per la medesima fattispecie.

Nei casi di conferenza di servizi per la localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale di cui all'articolo 3 del DPR 383/1994 il RUR è il dirigente competente per materia, che si esprime in conformità alle determinazioni adottate dalla Giunta regionale .

Analogamente a quanto previsto nell'articolo 26 è prevista la possibilità di delega della funzione di RUR a personale regionale titolare di posizione organizzativa.

Art. 10 – Formazione della posizione unica regionale. Inserimento dell'articolo 26 bis nella l.r. 40/2009

L'articolo, di nuova introduzione, prevede le modalità di formazione della posizione unica regionale che il RUR esprime in conferenza di servizi. E' prevista una prima fase in cui il RUR chiede il rilascio degli atti di assenso alle strutture regionali competenti, assegnando un termine per il rilascio in tempo utile formare la posizione unica regionale ai fini della partecipazione alla conferenza di servizi.

E' poi prevista una fase eventuale, da attivare per i casi di decisioni particolarmente complesse o in caso di mancata acquisizione degli atti di assenso già richiesti, con convocazione di una conferenza interna in modalità simultanea. In tale ultima ipotesi, al fine di evitare situazioni di stallo che possano impedire la formazione della posizione regionale, si ritengono acquisiti senza condizioni gli atti non rilasciati nei termini.

La conferenza interna si conclude con un verbale. Il RUR esprime la posizione univoca e vincolante della Regione con proprio atto.

Art. 11 – Adempimenti successivi alla determinazione finale. Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 40/2009

Il vigente articolo 26 disciplina al primo comma la conclusione dei lavori della conferenza e al secondo comma gli adempimenti conseguenti. Il comma 1 appare non in linea con la nuova disciplina della conferenza di servizi e pertanto è eliminato dalla nuova versione dell'articolo, che conserva il comma 2 della versione precedente opportunamente riformulata.

Art. 12 – Svolgimento dei lavori in modalità telematica. Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 40/2009

L'articolo 30 vigente prevede la promozione da parte della Regione dello svolgimento della conferenza di servizi in via telematica. Tale previsione costituiva nella vigenza del precedente testo della l. 241/1990 una peculiarità dell'ordinamento toscano, che però è superata dalle modifiche della l. 241/1990, che prevedono lo svolgimento ordinario della conferenza in modalità telematica.

Il nuovo testo dell'articolo 30 ribadisce che le conferenze di servizi promosse dalla Regione si svolgono in forma telematica, indicando come modalità elettiva l'utilizzo di piattaforma dedicata da disciplinare nelle specifiche tecnico procedurali con atto apposito.

La piattaforma può essere utilizzata anche per lo svolgimento delle conferenze interne.

Capo II – Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

Art. 13 – Delega di funzioni dirigenziali. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 1/2009

Sono apportate modifiche all'articolo per adeguarne il contenuto ai casi di delega di funzioni per la partecipazione a conferenze di servizi previste nella l.r. 40/2009.

Capo III - Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA")

L'articolo 14, comma 4 della l. 241/1990 prevede un coordinamento tra il procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio o la realizzazione di un'attività o di un impianto e quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale. Tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, sono acquisiti nell'ambito di un'unica conferenza di servizi che ha carattere decisorio e che si svolge in modalità simultanea nei termini di conclusione del procedimento di VIA.

Tali previsioni sono profondamente innovative, in quanto la conferenza di servizi da istruttoria diviene decisoria e sostitutiva di tutti gli atti di assenso che interessano il progetto, non solo di quelli di natura ambientale.

Di conseguenza sono apportate modifiche alla l.r. 10/2010 al fine sia di adeguare le disposizioni di essa non conformi alla nuova natura decisoria della conferenza di servizi di VIA, sia al fine di garantire il raccordo tecnico istruttorio fra procedimento di VIA regionale e altri procedimenti di competenza regionale in vista del successivo rilascio coordinato di tutti gli atti di assenso nell'ambito della conferenza di VIA.

Art. 14 – Strutture operative e supporto tecnico. Modifiche all'articolo 47 della l.r. 10/2010

Viene eliminato il riferimento alle procedure di VIA di competenza regionale in quanto, in base alle modifiche recate all'articolo 47 bis, è sempre il Nucleo regionale di valutazione a fornire il supporto tecnico e a concludere l'istruttoria interdisciplinare in tutti i casi di procedure di valutazione di impatto ambientale regionale.

La norma come modificata conserva valenza di carattere generale per le attività di monitoraggio controllo e screening non rientranti nelle previsioni dell'articolo 47 bis.

Art. 15 – Nucleo regionale di valutazione – VIA. Modifiche all'articolo 47 bis della l.r. 10/2010

E' introdotto il comma 1 bis al fine di individuare nel Nucleo di valutazione la sede del raccordo tecnico istruttorio fra procedimento di VIA regionale e altri procedimenti di competenza regionale in vista del successivo rilascio coordinato di tutti gli atti di assenso nell'ambito della conferenza di VIA. È inoltre eliminato il comma 3 che escludeva l'operatività del Nucleo nei casi procedura coordinata VIA-AIA conseguendo un principio di omogeneità e semplificazione delle procedure.

Art. 16 – Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale e per le successive attività di monitoraggio. Modifiche all'articolo 52 della l.r. 10/2010

E' riformulato il comma 2 per renderlo conforme alla nuova disciplina della conferenza dei servizi.

Art. 17 – Disposizioni attuative delle procedure. Modifiche all'articolo 65 della l.r. 10/2010

Sono meglio specificati i contenuti del regolamento attuativo del titolo della l.r. 10/2010 anche al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni della riforma della conferenza di servizi di VIA.

Art. 18 – Raccordo tra VIA e AIA. Modifiche all'articolo 73 bis della l.r. 10/2010

E' eliminato il riferimento alla facoltà di indire una conferenza di servizi al solo fine di acquisire atti di assenso di natura ambientale necessari per la conclusione del procedimento coordinato di VIA e AIA, in quanto in contrasto con la nuova disciplina dell'articolo 14, comma 4 della l. 241/1990 che rende la conferenza di servizi di VIA obbligatoria, decisoria e sostitutiva di tutti gli atti di assenso (non solo ambientali) necessari per la realizzazione del progetto.

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.